

DCLXI.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LI CAUSI

INDI

DEL PRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	31818	SCARLATO e VALIANTE: Modifiche ed integrazioni della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno (2634)	31821
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		PRESIDENTE	31821, 31827, 31828
Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno (3069);		RICCIO, <i>Relatore</i>	31821, 31822 31826, 31827, 31830, 31834 31836, 31838, 31839, 31840
ORLANDI: Estensione alle province con reddito inferiore alla media nazionale dei benefici previsti per il Mezzogiorno e per le aree depresse del centro-nord (774);		DE PASQUALE	31822, 31823 31824, 31826
GRILLI ANTONIO: Estensione dell'attività della Cassa per il mezzogiorno al territorio della provincia di Ascoli Piceno ed estensione delle provvidenze della Cassa, riguardante le aziende industriali e le imprese artigiane, alle province di Macerata, Ancona e Pesaro (810);		PASTORE, <i>Ministro senza portafoglio</i>	31823 31826, 31828, 31830, 31832, 31834 31836, 31838, 31839, 31840
DE' COCCI ed altri: Provvidenze per favorire l'industrializzazione delle zone sottosviluppate dell'Italia centrale (819);		GUADALUPI	31826, 31831 31833, 31834, 31840
GUADALUPI ed altri: Interpretazione dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni per quanto concerne la elaborazione di progetti di istituzione di aree di sviluppo industriale e relativi statuti e specificazione degli enti interessati alla partecipazione dei consorzi (1822);		BALDELLI	31827
RESTA: Modificazioni dell'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, già modificato dall'articolo 3 della legge 18 luglio 1959, n. 555, recante agevolazioni per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno (2333);		GRANATI	31827, 31829, 31830 31833, 31834, 31836
		GUERRIERI EMANUELE	31828
		AMENDOLA PIETRO	31833, 31836
		RESTIVO	31835, 31837
		GIOLITTI	31837
		Proposte di legge (<i>Annunzio</i>)	31818
		Proposte di legge (<i>Svolgimento</i>):	
		PRESIDENTE	31818
		GUERRIERI FILIPPO	31818
		PASTORE, <i>Ministro senza portafoglio</i>	31819 31820, 31821
		PETRUCCI	31819
		BARDANZELLU	31819
		COLASANTO	31819
		FRUNZIO	31820
		SANTI	31820
		Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (<i>Annunzio</i>)	31818

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1962

La seduta comincia alle 11.

CAVERI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 24 luglio 1962.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Battistini, Buffone e Gennai Tonietti Erisia.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

GAGLIARDI e BALDELLI: « Autorizzazione alla vendita a trattativa privata, alla chiesa cattedrale di San Marco di Venezia, dell'immobile di proprietà del demanio dello Stato " Chiostro di Sant'Appollonia " sito in quella città » (4017);

TOZZI CONDIVI: « Divieto di presunzione di accessione ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, nei confronti delle delibere dei comuni e delle province in base alle quali si sia approvato l'acquisto di aree sulle quali vennero edificate costruzioni prima della stipula del regolare contratto di acquisto delle aree stesse » (4018);

PUCCI ANSELMO ed altri: « Trasferimento della tenuta di Tombolo e della parte residua della tenuta di San Rossore (Pisa), già in dotazione della corona, al comune e alla provincia di Pisa per le esigenze della università, lo sviluppo urbanistico e la formazione di proprietà contadina » (4019).

Saranno stampate e distribuite. Le prime due, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede: dell'altra, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Alberganti, per il reato di cui agli articoli 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e 29 e 30 del relativo

regolamento (*Promozione di corteo senza preventivo avviso all'autorità*) (Doc. II, n. 286).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge. La prima è quella d'iniziativa dei deputati Guerrieri Filippo, Canestrari, Ferrari Aggradi, Viale, Borin, Belotti, Badini Confalonieri, Limoni, Perdonà, Prearo, Casati, Dal Falco, Amadei Giuseppe, Alessandrini, Macrelli, Fusaro, Colleselli, Corona Giacomo, Buffone, Conci Elisabetta, Pavan, Scarscia, Chiatante, Armato, Piccoli, Armani, Toros, Frunzio, Veronesi, Fornale, Guerrieri Emanuele, Cengarle, Amadeo Aldo, Martina Michele e Bianchi Gerardo:

« Contributo straordinario dello Stato per l'erezione in Verona di un monumento a ricordo dei caduti della divisione « Acqui » (2998).

L'onorevole Filippo Guerrieri ha facoltà di svolgerla.

GUERRIERI FILIPPO. La divisione « Acqui » aveva l'8 settembre, a Cefalonia, la forza di 11 mila uomini, di cui 6 mila sono morti in combattimento fra il 15 e il 22 settembre e 3 mila sono caduti in mare ritornando in patria. La divisione aveva una forza di 525 ufficiali: 60 sono caduti in combattimento, 380 sono stati fucilati il 25 settembre alla « casa rossa » dopo la resa. Sono rimasti soltanto 2 mila soldati e 85 ufficiali.

Siamo andati di recente in pellegrinaggio a Cefalonia con gli studenti del liceo di Pescara. Non abbiamo trovato niente: tutto è squallore, la « casa rossa » è stata demolita dal terremoto, non vi è un cippo, non una lapide, non un segno, non un fiore. Soltanto sette od otto pietre raccolte a casaccio, con una corona di ferro spezzata, rovinata, arrugginita, ricordano il sacrificio dei nostri connazionali.

Ella può immaginare, signor Presidente, lo stupore e il dolore, direi anzi l'indignazione, di questi nostri studenti e dei loro professori. Di qui la necessità che a tanta noncuranza e a tanta dolorosa dimenticanza si provveda al più presto possibile. È necessario che venga quanto prima eretto il monumento che la città di Verona vuole innalzare in onore dei caduti e dei superstiti della divisione « Acqui ». A questo fine è ispirata la nostra proposta di legge, per la quale chiedo l'urgenza.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1962

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Guerrieri Filippo.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Petrucci e Frunzio:

« Estensione a favore degli agenti ferroviari in posizione di quiescenza del beneficio di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 471, relativo agli aumenti degli assegni concessi agli ex combattenti dipendenti dalle ferrovie dello Stato, previsti dagli articoli 3 e 6 del regio decreto 19 agosto 1927, n.1711 » (1842).

L'onorevole Petrucci ha facoltà di svolgerla.

PETRUCCI. Dai benefici di cui alla legge n. 471 sono stati esclusi i dipendenti delle ferrovie posti in quiescenza prima del 30 giugno 1958.

Ora, poiché i predetti assegni devono considerarsi parte integrante dello stipendio, non si comprende perché essi non debbano essere corrisposti anche al personale in quiescenza, tanto più che gli assegni di cui sopra sono assoggettati a regolari trattenute di aliquote a favore del fondo pensioni.

Di qui l'opportunità che i benefici di cui alla citata legge n. 471 del 1958 siano estesi anche al personale collocato a riposo prima di quella data, come appunto è previsto nella nostra proposta, per la quale chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Petrucci.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa del deputato Bardanzellu:

« Modifica alla legge 3 aprile 1958, n. 471, recante provvedimenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato » (1726).

L'onorevole Bardanzellu ha facoltà di svolgerla.

BARDANZELLU. La mia proposta è analoga a quella Petrucci. Si tratta, in sostanza, di ovviare a quello che ritengo sia stato un errore materiale commesso con la legge 3 aprile 1958, n. 471, per la quale da beneficio dell'assegno concesso al personale in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato vennero esclusi senza alcuna ragione i dipendenti cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1958.

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Bardanzellu.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta d'urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Colasanto, Canestrari, Petrucci, Titomanlio Vittoria, Frunzio, Sammartino e Berry:

« Modifiche e norme interpretative delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471 e 2 febbraio 1962, n. 37, recanti norme a favore del personale delle ferrovie dello Stato avente la qualifica di ex combattente o assimilato » (3668).

L'onorevole Colasanto ha facoltà di svolgerla.

COLASANTO. La proposta di legge Cap-pugi n. 741, relativa ai ferrovieri ex combattenti, approvata dalla Camera nel maggio, ha determinato alcune sperequazioni che è necessario rimuovere.

Rifacendomi all'ordine del giorno votato all'unanimità dalla Commissione trasporti, che non ritenne di dover accettare un emendamento per non modificare la legge trasmessa alla Camera dal Senato, ho presentato questa proposta di legge che tende ad

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1962

eliminare le sperequazioni verificatesi. Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

PASTORE, Ministro senza portafoglio. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Colasanto.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta d'urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Frunzio, Berry, Petrucci, Leone Raffaele, Gioia e Ripamonti:

« Estensione dei benefici previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471 e 2 febbraio 1962, n. 37, al personale in quiescenza ex combattente delle ferrovie dello Stato » (3928).

L'onorevole Frunzio ha facoltà di svolgerla.

FRUNZIO. Mi associo alle osservazioni dell'onorevole Petrucci e chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

PASTORE, Ministro senza portafoglio. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Frunzio.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta d'urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge d'iniziativa del deputato Santi:

« Norme per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti degli agenti e rappresentanti di commercio » (3478).

L'onorevole Santi ha facoltà di svolgerla.

SANTI. La proposta di legge si propone di applicare ad una benemerita categoria di lavoratori, gli agenti e rappresentanti di commercio, un trattamento adeguato di pensione di invalidità e vecchiaia, con beneficio estensibile ai superstiti.

Gli accordi economici collettivi vigenti per gli agenti e rappresentanti prevedono già un contributo in parti uguali (datori di lavoro e lavoratori), sia per una indennità partico-

lare di fine rapporto, sia per la previdenza, con l'accantonamento di detti contributi presso l'Ente nazionale assistenza rappresentanti e agenti di commercio, in singoli conti individuali, tuttavia senza un minimo contributo e con carattere puramente privatistico.

La mia proposta rende obbligatoria l'assicurazione e, fermo restando il trattamento di fine rapporto, istituisce un minimale di contribuzione ed un trattamento pensionistico minimo a carattere mutualistico per tutti gli appartenenti alla categoria. L'istituzione della pensione agli agenti e rappresentanti non comporta la creazione di nuovi organismi previdenziali, in quanto la questione resta affidata all'« Enasarco », che fin dal 1939, per legge, è preposto all'assistenza e alla previdenza della categoria. Agli effetti contributivi la sola innovazione è costituita dalla istituzione di un modesto contributo mensile in parti uguali fra agenti e rappresentanti e datori di lavoro per alimentare, unitamente ai prelievi sui conti individuali, un fondo di solidarietà che tenda ad assicurare un minimo mensile di pensione di 18 mila lire. Pertanto i contributi in atto per effetto degli accordi economici restano inalterati, non subiranno alcun aumento e serviranno in parte per integrare i minimi di pensione, in rapporto all'entità dei conti personali di cui ho parlato. I contributi che si chiedono allo Stato, così come avviene per altre categorie di lavoratori, sono ridotti al minimo, quasi in forma simbolica, e la proposta di legge prevede la relativa copertura.

Invito dunque la Camera a voler prendere in considerazione la mia proposta di legge e chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

PASTORE, Ministro senza portafoglio. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Santi.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge d'iniziativa del deputato Gioia:

« Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai titolari di imprese commerciali, ai vendi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1962

tori ambulanti, agli agenti e rappresentanti di commercio, ai mediatori, ai commissari di commercio » (3937).

L'onorevole Gioia ha fatto sapere che si rimette alla relazione scritta. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Gioia.

(È approvata).

L'urgenza, già accordata alla precedente proposta di legge Santi, si intende estesa alla proposta Gioia, di analogo oggetto.

Le proposte di legge oggi prese in considerazione saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno (3069), e delle concorrenti proposte di legge Orlandi (774); Grilli Antonio (810); De' Cocci ed altri (819); Guadalupi ed altri (1822); Resta (2333); Scarlato e Valiante (2634).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno; e delle concorrenti proposte di legge Orlandi; Grilli Antonio; De' Cocci ed altri; Guadalupi ed altri; Resta; Scarlato e Valiante.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stata esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Sta bene.

RICCIO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *Relatore*. La Commissione fa propri, con la sola riserva del coordinamento e di emendamenti integrativi o perfezionamenti formali, tanto gli emendamenti del Governo quanto gli emendamenti Merenda.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dia lettura dell'articolo 1.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« I commi sesto, settimo e ottavo dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dai seguenti:

« Al fine di rimuovere le difficoltà che si frappongono ad un organico processo di industrializzazione, la Cassa per il mezzogiorno può assumere a proprio carico, graduando l'intervento fino ad un massimo dell'85 per cento, la spesa occorrente per le opere di cui al primo comma del presente articolo, che saranno eseguite dai consorzi per l'attrezzatura delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, compresi gli oneri afferenti alle relative espropriazioni.

Restano escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali.

La Cassa può assumere, altresì, a proprio carico la spesa occorrente per la redazione dei piani regolatori di cui all'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, sentito il parere del Ministero della industria e commercio, determina le modalità per l'assunzione degli oneri di cui ai commi precedenti ».

PRESIDENTE. L'onorevole Merenda ha proposto di premettere il seguente comma:

« Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, dopo le parole « gli impianti di approvvigionamento di acqua, di energia elettrica per uso industriale e di illuminazione, le fognature » sono aggiunte le seguenti:

« le opere di sistemazione dei terreni nonché tutte quelle opere d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale ».

Lo stesso deputato ha anche proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il contributo previsto al sesto comma del presente articolo può essere concesso, purché gli interessati presentino la relativa domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui l'inizio delle opere di cui al comma primo del presente articolo risalga ad epoca non anteriore all'8 giugno 1961 ».

Poiché l'onorevole Merenda non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgere questi emendamenti.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Gli onorevoli Granati, De Pasquale, Amendola Pietro, Laconi, Guidi, Busetto, Cianca, Failla, Viviani Luciana e Misefari hanno proposto di premettere il seguente comma:

« Al primo comma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, dopo le parole "gli altri enti", sono aggiunte le parole "pubblici e le organizzazioni sindacali dei lavoratori" ».

DE PASQUALE. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Il nostro emendamento è stato presentato allo scopo di riportare la pratica della costituzione dei consorzi a quello che è lo spirito della legge istitutiva. Noi proponiamo che, dopo le parole «gli altri enti», vengano aggiunte le parole «pubblici e le organizzazioni sindacali dei lavoratori». Con questo noi vorremmo ottenere che i consorzi fossero costituiti effettivamente con il concorso dei soli enti pubblici, cioè a dire le province, i comuni, le camere di commercio e gli altri enti pubblici dove esistano, che siano effettivamente portatori di legittimi interessi per quanto riguarda le zone industriali. In altre parole, vorremmo che dalla composizione degli organi dirigenti dei consorzi fossero escluse quelle associazioni private le quali in generale vengono costituite al solo scopo di stabilire determinate maggioranze in seno agli organi dirigenti dei consorzi; maggioranze che sono estranee agli interessi degli enti locali.

Io ho un'esperienza particolare: quella del consorzio del nucleo industriale di Messina, in cui è stata costituita una società privata di industriali alla quale sono stati attribuiti cinque rappresentanti in seno all'assemblea generale del consorzio, cioè a dire tanti quanti ne ha il comune capoluogo e quanti ne ha la provincia.

Un'altra società privata sta per costituirsi. Anche a questa saranno attribuiti cinque rappresentanti. Accadrà quindi che un gruppo esiguo di persone avrà una rappresentanza doppia di quella che hanno il comune o la provincia. È legittimo questo? Può essere considerato conforme allo spirito dell'articolo 21 della legge di proroga?

A noi sembra davvero strano e grave che queste società, che vengono costituite tra poche persone e che in generale rappresentano ben precisi interessi privati legati alla

utilizzazione della zona industriale, debbano avere nei fatti un peso determinante nonostante la clausola dei tre quarti circa le scelte che il consorzio deve fare. A nostro avviso, sarebbe giusto e corrispondente alla legislazione più recente che i consorzi venissero costituiti soltanto tra gli enti pubblici. Del resto, i privati hanno diritto ad avere le aree, ma non la gestione dei consorzi. Questo è un concetto che dovrebbe essere affermato non solo in linea di principio, ma nella realtà dei fatti; cioè i privati non devono influire sulla redazione dei piani regolatori e non devono decidere sulla scelta delle aree e quindi sull'organizzazione della zona industriale. Ciò si può fare ad una sola condizione: che siano gli enti locali e soltanto gli enti locali a comporre i consorzi, come del resto è stato prescritto in altre leggi recentemente votate dal Parlamento.

L'intromissione di queste società private serve esclusivamente da supporto a certi interessi poco confessabili e per rovesciare rapporti di forza ai danni degli enti locali.

Il nostro emendamento chiede anche l'inclusione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, con questo riprendendo la proposta Guadalupi. Dalle dichiarazioni del ministro non sono riuscito a comprendere gli argomenti in base ai quali l'onorevole Guadalupi si sarebbe convinto che le istanze avanzate nel suo articolo unico siano state rispettate nel testo di questa legge. La verità è che in quella proposta era stata avanzata l'istanza dell'autonomia del consorzio e degli enti locali nella formazione dei consorzi e nella redazione dei piani regolatori. Questa autonomia non viene rispettata dalla legge che stiamo esaminando, né dagli emendamenti che sono stati successivamente presentati dal Governo.

Ora, noi riteniamo che il rispetto della autonomia dei consorzi sia indispensabile, soprattutto dal punto di vista delle nuove prospettive di politica economica, cui si dovrebbe ispirare il Governo.

Questi sono i motivi per i quali chiediamo che l'articolo 21 della legge n. 634 venga emendato nel senso di precisare che gli enti che possono concorrere alla formazione dei consorzi debbono essere enti pubblici, e che venga consentito l'ingresso delle organizzazioni dei lavoratori negli organi dirigenti dei consorzi stessi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

RICCIO, *Relatore*. Quanto al primo emendamento Merenda, la Commissione è favore-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1962

vole. L'emendamento ha lo scopo di ampliare il concetto di opere e di attrezzature nell'ambito delle aree, concetto che, se fosse inteso restrittivamente, potrebbe portare ad escludere certe iniziative.

Quanto al secondo emendamento Merenda, ritengo possa considerarsi assorbito nell'articolo aggiuntivo 2-bis. del testo del Governo.

Circa l'emendamento Granati, la Commissione esprime parere contrario per i motivi già esposti ieri dal ministro Pastore.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PASTORE, Ministro senza portafoglio. Confermo le dichiarazioni fatte ieri e desidero confortarle con il contenuto della circolare a suo tempo trasmessa agli enti locali, nel momento in cui si comunicava lo statuto-tipo dei consorzi, riferita proprio a questo problema che preoccupa anche noi. Dice la circolare: « In tal senso è stato espressamente stabilito dallo statuto-tipo, all'articolo 7, terzo comma, che in ogni caso agli enti pubblici partecipanti spetta la nomina di non meno dei tre quarti dei componenti i consigli generali ». Pertanto, da questo punto di vista, non vi possono essere preoccupazioni di prevalenza di interessi privati. Aggiungo che laddove dovessero verificarsi fatti non conformi a queste direttive, il ministro non trascurerà di intervenire tempestivamente e decisamente.

Sulla sostanza dell'emendamento Granati, tendente ad aggiungere dopo le parole « gli altri enti » le parole « pubblici e le organizzazioni sindacali dei lavoratori », io ho già dato assicurazioni formali su questa richiesta che è stata avanzata anche dall'onorevole Guadalupi. Quando noi parliamo di « enti interessati » intendiamo includere anche i sindacati dei lavoratori; ed io mi impegno a diramare una circolare con questa interpretazione. Concludendo, il Governo non può accettare l'emendamento Granati, mentre accetta il primo emendamento Merenda.

PRESIDENTE. Onorevole De Pasquale, mantiene l'emendamento Granati, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE PASQUALE. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Merenda, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CAVERI, Segretario, legge:

« L'articolo 6 della legge 18 luglio 1959, n. 555, è sostituito dal seguente:

« La Cassa per il mezzogiorno può concedere ai consorzi un contributo fino al 50 per cento della spesa per la costruzione di rustici industriali.

La Cassa è altresì autorizzata a concedere finanziamenti ai consorzi per le spese attinenti all'espropriazione dei terreni occorrenti per l'impianto delle industrie e per la costruzione dei rustici industriali.

La "Cassa" è inoltre autorizzata a concedere contributi per la costruzione di case a caratteristiche popolari, destinate all'alloggio dei lavoratori addetti alle industrie situate nelle aree e nei nuclei di industrializzazione.

Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, su proposta della "Cassa", determina i criteri e le modalità per la concessione dei benefici previsti nel presente articolo ».

PRESIDENTE. Il ministro Pastore ha già illustrato nella seduta dell'altro ieri i seguenti emendamenti presentati a nome del Governo:

ART. 2-bis.

« Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione costituiti ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili, in quanto compatibili, tutte le agevolazioni fiscali previste a favore della Cassa per il mezzogiorno, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni ».

ART. 2-ter.

Dopo il primo comma dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente:

« I benefici di cui al precedente comma si applicano anche al primo trasferimento effettuato a favore dei consorzi di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni, nonché ai trasferimenti da questi effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese industriali ».

Gli onorevoli Granati, De Pasquale, Amendola Pietro, Laconi, Guidi, Busetto, Cianca, Failla, Viviani Luciana e Misefari hanno proposto il seguente articolo 2-bis:

« Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, sono soppresse le pa-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1962

role " previa deliberazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno " ».

DE PASQUALE. Chiedo di svolgere io questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. La proposta ci è stata suggerita dalla utile e vivace discussione svolta in Commissione, nella quale noi già ottenemmo la soppressione dell'assurdo comma di un altro emendamento Merenda, il quale prevedeva nientemeno che l'obbligo per i comuni di adeguare i propri piani regolatori alle volontà espresse dal Comitato dei ministri. Noi proponiamo che, in armonia con la legislazione urbanistica vigente, e soprattutto in armonia con le nuove vedute urbanistiche, sia abolito il disposto dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, secondo il quale le deliberazioni in materia di piano regolatore del consorzio devono essere sottoposte ad una ulteriore deliberazione da parte del Comitato dei ministri per il mezzogiorno.

Noi riteniamo che questa norma si debba abolire. In definitiva che cosa si verifica a proposito dei consorzi per le aree industriali? Il Comitato dei ministri sostanzialmente sceglie le zone in cui debbono essere effettuati gli investimenti e in queste zone si costituiscono i consorzi. Vi è quindi già una preventiva decisione circa l'ubicazione degli investimenti che devono favorire lo sviluppo industriale. Ieri il collega Granati ha spiegato con molta efficacia che questo criterio, cioè che la decisione sugli insediamenti debba essere sottratta agli enti che sono stati stabiliti dalla Costituzione (vale a dire regione, comuni, ecc.) ed attribuita al Comitato dei ministri per il mezzogiorno, è contrario ai sani principi di una programmazione democratica. Del resto lo stesso ministro Pastore nelle sue dichiarazioni di ieri ha fatto capire che questa legge, pur con le innovazioni proposte, non è quanto di meglio ci si debba aspettare nell'attuale situazione politica. Comunque, allo stato delle cose, le scelte sugli insediamenti sono accentrate nelle mani di questo organismo (il Comitato per il mezzogiorno e la Cassa), che è settoriale, e che anzi da un ministro dell'attuale Governo, l'onorevole Sullo, l'altro giorno al Senato è stata definita la quintessenza del settorialismo.

Ma, a parte queste considerazioni generali, scontato cioè il fatto che le zone e quindi i relativi consorzi vengano decisi dal Comitato dei ministri per il mezzogiorno, non riusciamo a comprendere perché esso debba intervenire una seconda volta per deliberare sul

piano regolatore fatto dal consorzio, piano che dovrebbe seguire la via normale, quella del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Questo, secondo noi, è contrario allo spirito e alla lettera della legge e, soprattutto, alle vedute innovatrici in materia di pianificazione urbanistica, rappresenta una grave lesione dell'autonomia dei consorzi ed è altresì in contrasto con i principi costituzionali. La responsabilità dello sviluppo del territorio deve essere demandata agli enti locali. Del resto tutte le anticipazioni fatte in materia di nuova legge urbanistica dicono che vi saranno i piani regionali, i piani comprensoriali, che questi piani vengono fatti dalla regione, coordinando la programmazione economica e la pianificazione urbanistica. Quindi, perché stabilire in partenza un precedente che entrerà inevitabilmente in conflitto con la nuova legislazione urbanistica che sia il ministro Pastore, sia la sua corrente politica, come del resto larga parte del Governo, dicono di voler attuare in questa stessa legislatura?

Noi siamo del parere di abolire quel vincolo o per lo meno di attenuarlo magari nel senso di dire soltanto: « sentito il parere del Comitato dei ministri per il mezzogiorno ». È intollerabile che un ente locale o un consorzio debba subire limitazioni estranee alle proprie vedute di pianificazione urbanistica da parte di enti non preposti a questo compito.

Ho già detto in Commissione, e ripeto qui, che esiste un grave precedente per quanto riguarda il consorzio di sviluppo industriale della città di Messina, del quale fa parte lo stesso comune di Messina. Ebbene, il Comitato dei ministri per il mezzogiorno ha stabilito che nel territorio della città non deve insediarsi alcuna impresa industriale, perché si tratta di un territorio sismico. E la cosa è ben strana, perché nel comune di Reggio Calabria, colpito dallo stesso terremoto del 1908, nessuna limitazione del genere è stata imposta dal Comitato dei ministri.

Come è pensabile che un comune come Messina possa accettare di compilare il proprio piano regolatore senza prevedere insediamenti industriali sul proprio territorio, sol perché così piace ad un Comitato di ministri, che non ha per legge alcuna potestà in materia urbanistica?

Questo esempio e tutti gli altri che esistono in questo campo stanno a dimostrare che il sindacato da parte del Comitato dei ministri sul piano regolatore dei consorzi è assolutamente arbitrario, contrario alla legi-

slazione attuale, allo spirito di innovazione che si vuole introdurre nella pianificazione urbanistica, all'autonomia degli enti locali, e dovrebbe quindi essere abolito. Soltanto così si potrà armonizzare questa legislazione con quella che verrà e con il criterio secondo cui la programmazione economica e la pianificazione urbanistica devono seguire il canale costituzionale delle regioni, essere regolate dai piani regionali di sviluppo, essere armonizzate nel quadro di una crescente responsabilità degli enti locali, che può concentrarsi nei consorzi, che si costituiscono volontariamente.

In conclusione, l'autonomia e la libertà del consorzio dovrebbero essere garantite almeno nella redazione dei piani regolatori, che dovrà, secondo la nostra proposta, essere demandata alla non sindacabile determinazione degli enti locali e dei loro consorzi.

PRESIDENTE. L'onorevole Merenda ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Art. 2-bis.

« Il quarto comma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dai seguenti:

« Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto disposto dai seguenti comma:

Su richiesta del consorzio il prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare, predisposto dallo stesso consorzio, in cui è indicato il prezzo offerto per ciascun bene.

Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione.

L'indennità di espropriazione, in caso di accordo fra le parti dev'essere pagata e, in caso di contestazione, dev'essere depositata nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene.

L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito della indennità, è tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute.

Per i primi dieci anni dalla approvazione dello statuto del consorzio ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, l'indennità di espropriazione sarà determinata sul valore che i beni avevano due anni prima della data di approvazione dello statuto del consorzio stesso ».

ART. 2-ter.

« A decorrere dalla data della pubblicazione del piano regolatore ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, i sindaci dei comuni medesimi sono autorizzati ad adottare le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificata dalla legge 30 luglio 1959, n. 615.

Nel caso di comuni sprovvisti di piano regolatore il comma precedente vale per i rispettivi programmi di fabbricazione di cui all'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ».

Poiché l'onorevole Merenda non è presente, s'intende che abbia rinunciato a illustrare questi articoli aggiuntivi.

Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi?

RICCIO, Relatore. I due articoli aggiuntivi del Governo sono accettati dalla Commissione e possono ritenersi incorporati direttamente nel testo.

La Commissione esprime parere contrario all'articolo 2-bis Granati, perché ritiene che la deliberazione del Comitato dei ministri sia necessaria, in quanto il Comitato dei ministri soltanto può avere una visione panoramica e globale in rapporto allo sviluppo economico.

Quanto all'articolo 2-bis Merenda, esso trae motivo dalla necessità di snellire e accelerare la procedura di espropriazione dei beni ubicati nel comprensorio dei consorzi. A questo fine è sembrato utile riprodurre le decisioni contenute nel progetto di legge di modifica della legge urbanistica, che semplifica e rende agevole la procedura prevista dalla legge fondamentale in materia di espropriazione, prevedendo che l'indicazione dei beni da espropriare sia fornita dallo stesso consorzio e resa pubblica con provvedimento del prefetto nel quale viene indicato anche il prezzo offerto per ciascun bene.

Per queste ragioni, giacché esso semplifica ed accelera la procedura espropriativa, esprimiamo parere favorevole a questo articolo aggiuntivo.

Quanto all'articolo aggiuntivo 2-ter Merenda, la Commissione propone di modificarne come segue il primo comma: « A decorrere dalla data di pubblicazione del piano regolatore ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 » (sopprimendo le parole

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1962

«sostituito dal precedente articolo 2-bis») «modificato dall'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, i sindaci dei comuni medesimi sono autorizzati ad adottare le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, successivamente modificato dall'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 615».

La Commissione propone inoltre la soppressione del secondo comma, e di modificare così il terzo comma: «Nel caso di comuni sprovvisti di piano regolatore le disposizioni del comma precedente», ecc., lasciando invariata la restante parte. La soppressione del secondo comma è dovuta al fatto che esso è stato ritenuto inutile in quanto la norma risulta già statuita per il combinato disposto del quarto comma dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, e del capoverso dell'articolo 6 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

GUADALUPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUADALUPI. Se ben ricordo, al settimo comma dell'articolo 2-bis Merenda sono stati apportati in Commissione alcuni emendamenti. Praticamente la dizione dovrebbe essere la seguente: «Per i primi dieci anni dalla approvazione dello statuto del consorzio, ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, l'indennità di espropriazione sarà determinata sulla base del valore che i beni avevano due anni prima della data di approvazione dello statuto del consorzio».

RICCIO, *Relatore*. Le do atto che in Commissione è stata approvata questa modifica. La dizione potrebbe essere la seguente: «... l'indennità di espropriazione sarà determinata sul valore che i beni avevano due anni prima dell'approvazione dello statuto del consorzio stesso».

GUADALUPI. Inoltre, in merito al primo comma dell'articolo 2-ter del Governo, mi sembra che in sede di coordinamento il Comitato ristretto abbia modificato l'espressione «e successive modificazioni», precisando che le modificazioni sono quelle previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 615, la quale eleva a tre anni i termini della salvaguardia.

RICCIO, *Relatore*. Ella, onorevole Guadalupi, ha ragione. Io, però, ho già formulato poc'anzi la modifica, proponendola a nome della Commissione. Ad ogni modo è una ulteriore specificazione che può esser fatta.

PRESIDENTE. Ritengo senz'altro preferibile, a fini interpretativi, che la legge

sia citata. Il testo potrebbe essere quindi il seguente: «...le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificato dalla legge 30 luglio 1959, n. 615».

RICCIO, *Relatore*. Esatto. Nell'ultima parte dell'articolo 2-ter del Governo la dizione dovrebbe essere: «nonché ai trasferimenti dai consorzi stessi effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese industriali».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. D'accordo.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Mi pare di ricordare che la formulazione all'articolo aggiuntivo 2-bis Merenda fosse stata definita in Commissione come segue: «sulla base del valore che i beni avevano tre anni prima dell'approvazione del consorzio».

RICCIO, *Relatore*. No, onorevole De Pasquale, ed il verbale della Commissione, che ho sott'occhio, suffraga questa mia affermazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Vorrei, per parte mia, ricordare all'onorevole Granati che il riferimento ai tre anni è stato proposto da me; ridussi poi a due anni quando non si parlò più di media, ma ci si riferì ad un prezzo fisso in atto due anni prima.

In questo senso l'emendamento rispetta le deliberazioni della Commissione, con la quale il Governo è d'accordo anche per gli altri testi Merenda da essa rettificati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione, di cui è già stata data lettura e al quale non sono stati proposti emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2-bis proposto dal Governo e fatto proprio dalla Commissione:

«Ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione costituiti ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili, in quanto compatibili, tutte le agevolazioni fiscali previste a favore della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni».

(È approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1962

Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 2-ter proposto dal Governo e fatto proprio dalla Commissione:

« Dopo il primo comma dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente:

« I benefici di cui al precedente comma si applicano anche al primo trasferimento effettuato a favore dei Consorzi di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni, nonché ai trasferimenti effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese industriali ».

(È approvato).

Onorevole Granati, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GRANATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-bis Granati:

« Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, sono soppresse le parole « previa deliberazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-bis Merenda nel testo modificato dalla Commissione:

« Il quarto comma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dai seguenti:

« Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto disposto dai seguenti commi.

Su richiesta del Consorzio il Prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare, predisposto dallo stesso Consorzio, in cui è indicato il prezzo offerto per ciascun bene.

Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione il Prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione.

L'indennità di espropriazione, in caso di accordo fra le parti dev'essere pagata e, in caso di contestazione, dev'essere depositata nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene.

L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito della indennità, è tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute.

Per i primi dieci anni dalla approvazione dello statuto del Consorzio ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, l'indennità di espropriazione sarà determinata sul valore che i beni avevano due anni prima della data di approvazione dello statuto del Consorzio ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo aggiuntivo 2-ter Merenda nel testo modificato dalla Commissione:

« A decorrere dalla data della pubblicazione del piano regolatore ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, i sindaci dei comuni medesimi sono autorizzati ad adottare le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificato dalla legge 30 luglio 1959, n. 615.

Nel caso di comuni sprovvisti di piano regolatore il comma precedente si applica ai rispettivi programmi di fabbricazione di cui all'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ».

(È approvato).

BALDELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDELLI. Signor Presidente, desidero sottoporre alla sua attenzione e a quella della Camera la necessità di procedere allo stralcio della proposta di legge De' Cocci ed altri che, insieme con altre proposte di legge, era stata abbinata la disegno di legge ora in discussione. La ragione della mia richiesta è che tale proposta di legge, relativa alle aree depresse dell'Italia centro-settentrionale, non è stata in realtà neppure sfiorata dall'attuale discussione, giacché i problemi relativi alle aree depresse del centro-nord non vi hanno giuocato alcun ruolo.

Mi sembrerebbe pertanto un gravissimo errore politico quello di non procedere a detto stralcio, in quanto si accrediterebbe l'impressione che i problemi delle zone depresse dell'Italia centro-settentrionale siano stati definitivamente accantonati.

PRESIDENTE. Reputo fondato il rilievo dell'onorevole Baldelli, giacché in effetti la Camera non è entrata nel vivo di tutte le concorrenti proposte di legge. Qual è il parere della Commissione sulla proposta Baldelli?

RICCIO, Relatore. La Commissione ritiene assorbite quelle proposte di legge dal

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1962

disegno di legge in esame. Inoltre alcune norme di esse sono state incluse, sotto forma di emendamenti aggiuntivi, nel disegno di legge in discussione; non mi sembra quindi, che per queste si possa procedere allo stralcio.

PRESIDENTE. Si può parlare, onorevole relatore, di uno stralcio *sui generis*, in quanto operante per le norme sul centro-nord che effettivamente non sono state oggetto della presente discussione né, tanto meno, sono state recepite nel disegno di legge. Ciò stante, ritengo che si potrebbe approvare lo stralcio e il conseguente r deferimento alla Commissione della proposta di legge De' Cocci, per quanto non contenuto nel provvedimento in esame.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si dia lettura dell'articolo 3.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« La Cassa per il mezzogiorno è autorizzata, a concedere un contributo fino al 40 per cento della spesa occorrente per la costruzione di invasi, nei casi in cui dette opere rivestano particolare interesse industriale ».

PRESIDENTE. L'onorevole Merenda ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« La Cassa per il mezzogiorno è autorizzata, con le modalità determinate dal Comitato dei ministri per il mezzogiorno, a concedere un contributo fino al 40 per cento della spesa occorrente per la costruzione di invasi e per le opere adduttrici di acqua, nei casi in cui ricorrano particolari esigenze di sviluppo industriale ».

La Commissione ha già dichiarato che fa proprio questo testo. Il Governo?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo accetta l'emendamento Merenda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo Merenda.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« Allo scopo di integrare gli interventi previsti per la realizzazione delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, la Cassa per il mezzogiorno può essere autorizzata dal Comitato dei ministri per il mezzogiorno a finanziare la costruzione e l'adeguamento delle opere relative ai porti e agli aeroporti, ritenute necessarie per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei

medesimi, nei casi in cui tale intervento sia reso indispensabile dalla particolare situazione della zona, nonché dalla impossibilità di provvedervi altrimenti.

I progetti di costruzione e di adeguamento delle opere di cui al comma precedente sono redatti d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i ministeri della difesa e della marina mercantile ».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di aggiungere in fine il seguente comma:

« La Cassa per il mezzogiorno è autorizzata a sostenere fino all'ammontare di lire 4 miliardi, l'onere per la costruzione di opere portuali, già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'area di sviluppo industriale di Taranto, a seguito di appalto commesso dal Ministero dei lavori pubblici. A tale impegno si farà fronte sulla base di stati di avanzamento, da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione della Cassa stessa ».

Il Governo ha altresì proposto il seguente articolo aggiuntivo 4-bis:

« Il primo comma dell'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente, contributi fino al 25 per cento della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie ».

Gli onorevoli Guerrieri Emanuele, Aldisio Salvatore e Restivo hanno proposto di aggiungere al primo comma, dopo la parola: « costruzione », le parole: « il completamento »; al secondo comma, di aggiungere dopo la parola: « costruzione » le parole: « di completamento »; al secondo comma di aggiungere, in fine, le parole: « e, ove si tratti di opere che rientrano nella competenza delle regioni a statuto speciale, sentita l'amministrazione regionale interessata ».

L'onorevole Emanuele Guerrieri ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

GUERRIERI EMANUELE. Gli emendamenti, che si avvalgono anche dell'appoggio autorevole dei colleghi Aldisio e Restivo, hanno un carattere più formale che sostanziale, poiché tendono a prevenire possibili dubbi nell'interpretazione e nella conseguente

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1962

applicazione della legge. Essi mi sono stati suggeriti dalla lettura dell'emendamento presentato dal Governo all'articolo 4, dove si dice che la Cassa per il mezzogiorno è autorizzata a sostenere fino all'ammontare di 4 miliardi l'onere per la costruzione di opere portuali « già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'area di sviluppo industriale di Taranto ». Ora, a parte la specifica menzione delle opere portuali di Taranto (ne riconosco l'opportunità), mi sembra che il medesimo criterio debba essere necessariamente adottato per tutti gli interventi che la Cassa potrà fare in materia di porti e di aeroporti quando ricorrono le condizioni previste all'articolo 4, quando cioè si tratta di opere ritenute necessarie per la funzionalità delle aree industriali, o dei nuclei di industrializzazione. Poiché è stata riconosciuta l'opportunità di affermare esplicitamente che la Cassa può intervenire per le opere portuali già iniziate alla data di entrata in vigore della legge nell'area di sviluppo industriale di Taranto, è giusto si dica altrettanto per tutte le altre opere analoghe, anche se riguardo a queste ultime la Cassa interverrà in base ad autorizzazione del Comitato dei ministri, anziché in base ad autorizzazione specifica della legge. Si tratta del resto di un concetto molto ovvio, perché prima si deve pensare al completamento delle opere già iniziate e alla costruzione di quelle nuove. Ma non mi sembra inutile che il concetto sia chiaramente espresso nella legge.

L'ultimo emendamento aggiuntivo al secondo comma non tende tanto a rivendicare la competenza delle regioni a statuto speciale per le materie che rientrano nella loro competenza legislativa, quanto a introdurre un elemento di chiarezza ai fini della migliore interpretazione della legge; tende cioè a fissare il concetto che la possibilità di intervento della Cassa riguarda anche le opere che rientrerebbero altrimenti nella competenza esclusiva delle regioni. Al riguardo abbiamo in Sicilia delle situazioni veramente gravi. Potrei citare, a titolo di esempio, il caso del porto di Pozzallo (di cui l'onorevole ministro è certamente a conoscenza), porto ideato e progettato come infrastruttura necessaria per lo sviluppo industriale della provincia di Ragusa, che non ha altri sbocchi idonei sul mare.

Di questo porto è stata iniziata l'esecuzione, con fondi del Ministero dei lavori pubblici; terminato il primo lotto, però, i lavori hanno dovuto essere sospesi sia perché il Ministero non ha fondi disponibili, sia perché, si afferma, la Corte dei conti non appare più

disposta a registrare provvedimenti di finanziamento riguardanti materie che, come quella dei porti di IV classe, rientrano nella competenza esclusiva della regione. Così né lo Stato né la regione intervengono e l'opera rimane ferma, sebbene sia considerata necessaria per lo sviluppo industriale della zona e dopo che per essa si sono già spese centinaia di milioni.

Analoghi rilievi possono farsi in materia di aeroporti, perché anche questi, in virtù delle norme di attuazione dello statuto regionale in materia di lavori pubblici, rientrano nella competenza esclusiva della regione siciliana.

Per questi motivi mi auguro che la Commissione e il Governo esprimano parere favorevole agli emendamenti e che la Camera li approvi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Granati, De Pasquale, Amendola Pietro, Laconi, Guidi, Busetto, Cianca, Failla, Viviani Luciana e Misefari hanno proposto, all'articolo 4-bis presentato dal Governo, di sostituire le parole « al 25 per cento », con le parole: « al 25 e al 30 per cento », e di aggiungere in fine, le parole: « con investimenti non superiori rispettivamente a 1.000 milioni di lire e 500 milioni di lire ».

Gli stessi deputati hanno proposto altresì di aggiungere, all'articolo 4-bis presentato dal Governo, il seguente comma:

« Nei territori di cui al comma precedente, la Cassa per il mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente, contributi fino al 35 per cento della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie di trasformazione dei prodotti dell'agricoltura ad opera di cooperative di coltivatori diretti produttori ».

L'onorevole Granati ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

GRANATI. I nostri emendamenti all'articolo 4-bis del Governo tendono ad accentuare gli interventi a favore della piccola e della media industria.

Noi siamo indubbiamente favorevoli all'incentivazione di tali iniziative industriali ma nutriamo perplessità circa l'effettiva rispondenza del testo governativo agli indirizzi affermati dal ministro Pastore. Per questo chiediamo vengano chiaramente indicati i limiti di investimento delle piccole e medie industrie interessate al maggior contributo a fondo perduto. Di qui la nostra proposta di elevare al 30 per cento il contributo a fondo perduto, quando però si tratti di pic-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1962

cole e medie industrie, i cui investimenti non superino il mezzo miliardo.

In sostanza, noi riteniamo che l'obiettivo di favorire il sorgere di piccole e medie industrie possa essere raggiunto elevando da una parte il contributo a fondo perduto e fissando dall'altra un limite massimo all'ammontare degli investimenti ammessi a tale beneficio.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati agli articoli 4 e 4-bis?

RICCIO, Relatore. La Commissione esprime parere favorevole al primo emendamento Guerrieri, che sostanzialmente è formale, poiché nella parola «costruzione» si potrebbe ritenere compreso anche il completamento. Il secondo emendamento Guerrieri ha un valore di chiarimento (non si tratta di una proposta innovativa) di una norma già esistente. La Commissione è perciò favorevole.

La Commissione è contraria all'emendamento sostitutivo Granati, in quanto appare eccessivo questo contributo a fondo perduto. (*Commenti a sinistra*). Circa l'emendamento aggiuntivo Granati, devo ricordare che sono già previste le agevolazioni per il miglioramento fondiario fino al 50 per cento. L'emendamento quindi sarebbe peggiorativo dell'attuale situazione, per cui la Commissione è del pari contraria.

GRANATI. Le agevolazioni oggi esistenti fino al 50 per cento non riguardano le attività dirette alla trasformazione dei prodotti agricoli (come ad esempio le industrie di conserve alimentari), ma le cantine sociali. È una sfera di attività e di iniziativa diretta che è opportuno incentivare ulteriormente.

RICCIO, Relatore. Se si tratta d'una industria sussidiaria dell'agricoltura, ritengo che sia compresa nei benefici della legge; se non è sussidiaria, ma autonoma, non comprendiamo perché debba esservi un trattamento diverso. È opportuno rimanere alla norma generale, anche per non escludere il finanziamento con mutuo, che, in alcuni casi, copre l'intera differenza della spesa.

GRANATI. Si tratta di un'industria non sussidiaria.

RICCIO, Relatore. Perciò confermo il parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORE, Ministro senza portafoglio. Quanto al primo emendamento Guerrieri Emanuele, anch'io avevo qualche perplessità circa l'esatta interpretazione della parola «completamento», anche perché il disegno di legge parla di «costruzione ed adeguamen-

to». Tuttavia è meglio abbondare, e quindi non ho difficoltà ad accettare l'emendamento. Analogamente, non ho alcuna difficoltà ad aderire al successivo emendamento Guerrieri, laddove si dice: «e, ove si tratti di opere che rientrano nella competenza delle regioni a statuto speciale, sentita l'amministrazione regionale interessata».

Non ritengo invece di poter aderire al primo emendamento Granati. Confesso che ritenevo già di avere manifestato del coraggio nell'elevare il contributo a fondo perduto dal 20 al 25 per cento. Non va dimenticato che accanto al contributo del 25 per cento, vi è anche il finanziamento degli istituti speciali, per cui tra contributo a fondo perduto e finanziamenti si arriva a un *plafond* del 70 per cento.

Evidentemente, un sia pur minimo margine di rischio per l'imprenditore ci vuole. Devo anzi ricordare di aver proposto il 25 per cento soprattutto per avere una discrezionalità più ampia nel graduare il contributo, in vista soprattutto della presenza di aziende di più elevate dimensioni, cioè a dire quelle di sei miliardi, avendo il Comitato già adottato questo indirizzo. Nella misura in cui nelle aree sono assistite le aziende di grandi dimensioni (fino a un massimo di 6 miliardi) è ovvio che il Comitato ridurrà il contributo. Per consentire questa distinzione fra la piccola, la media e la grande azienda, avevo chiesto di aumentare il contributo al 25 per cento, e ritengo che si debba tener ferma questa cifra.

Non posso accettare la limitazione contenuta nella seconda parte dell'emendamento Granati, rispettivamente a mille e a 500 milioni, perché ciò significherebbe fare un grosso passo indietro. Il Comitato interministeriale per il credito già da qualche anno ha sancito il limite dei tre miliardi. Vorrei ricordare ai colleghi meridionali che non si fa l'industrializzazione del Mezzogiorno soltanto con le piccole aziende, soprattutto poi se la concezione della piccola azienda è ancora più restrittiva, come avverrebbe con la limitazione ai 500 milioni.

Per tali ragioni non posso accettare gli emendamenti sostitutivi Granati.

Circa l'emendamento aggiuntivo Granati condivido le considerazioni espresse dal relatore. Aggiungo che forme di cooperative, cioè a dire la presenza di produttori diretti, non esistono soltanto nelle aziende di trasformazione agraria, ma anche in altri settori. Quindi si tratterebbe di una discriminazione ingiusta.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1962

Si deve notare, poi, che solo nella misura in cui questo tipo di trasformazione si presenti come elemento sussidiario, interviene il contributo di miglioramento fondiario, che arriva di norma al 40 per cento, maggiorato in alcune circostanze del 10 per cento. Anche per questo il Governo non può accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Granati, mantiene il suo primo emendamento all'articolo 4-bis del Governo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GRANATI. Sì, signor Presidente.

GUADALUPI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUADALUPI. Come ho di già avuto occasione di dire in Commissione, noi riteniamo troppo rigida questa determinazione, rispettivamente, di mille e di 500 milioni. Data la rigidità di questo parametro, siamo d'avviso che sia molto meglio dare la possibilità, nell'ambito del 25 per cento, tanto alla media quanto alla piccola industria di poter usufruire di questi contributi a fondo perduto. Pertanto noi ci asterremo dalla votazione su questo emendamento.

Voteremo invece a favore del secondo emendamento Granati con cui si pone ancora una volta in evidenza un grave problema, quello dell'incentivazione delle piccole e medie industrie di trasformazione dei prodotti dell'agricoltura. Non credo sia esatta la tesi esposta dall'onorevole Riccio. Ci troviamo di fronte a piccole e medie industrie che sono collegate con il settore industriale ma che, fino a questo momento, non hanno potuto usufruire di determinate incentivazioni.

D'altra parte, che si ravvisi anche in altri settori questa necessità è stato sottolineato dall'ordine del giorno De' Cocci, che il Governo ha accettato ieri sera a titolo di raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Granati all'articolo 4-bis, non accettato dalla Commissione né dal Governo, diretto a sostituire le parole: « al 25 per cento », con le parole: « al 25 e 30 per cento », e ad aggiungere in fine, le parole: « con investimenti non superiori rispettivamente a 1.000 milioni di lire e 500 milioni di lire ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Granati all'articolo 4-bis, non ac-

cettato dalla Commissione né dal Governo, diretto ad aggiungere il seguente comma:

« Nei territori di cui al comma precedente, la Cassa del Mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente, contributi fino al 35 per cento della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie di trasformazione dei prodotti dell'agricoltura ad opera di cooperative di coltivatori diretti produttori ».

(Non è approvato).

Debbo ora porre in votazione l'articolo 4 integrato con gli emendamenti Guerrieri Emanuele e con il comma aggiuntivo proposto dal Governo.

GUADALUPI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUADALUPI. La mia dichiarazione è molto breve e attiene strettamente alla disposizione per la quale la Cassa per il mezzogiorno può essere autorizzata dal Comitato dei ministri a finanziare la costruzione delle opere relative agli aeroporti.

Indubbiamente tutta la politica delle infrastrutture aeroportuali, così come si pone in termini tecnici di rinascita, in termini moderni di capacità competitiva nel settore turistico e commerciale, comporta una organicità di impostazione programmatica.

Atteso che a tutt'oggi non si è potuto ancora organizzare l'autonomia dell'aviazione civile, da cui dovrebbero dipendere gli aeroporti almeno per alcuni servizi, non sarebbe male che, in sede di coordinata valutazione tecnica, economica e sociale, si tenesse conto non soltanto delle necessità delle attrezzature, ma anche delle aree dei nuclei medesimi. Per esempio, per Taranto e per la Calabria si pone il problema di una maggiore celerità di traffico, di direzione, di un maggior numero di tecnici e anche della dotazione di strumenti di precisione. È indispensabile, altresì, che questo nuovo sistema aereoportuale sia organicamente esaminato, d'intesa con gli altri ministeri.

Nella relazione del collega Piccoli si modifica la precedente valutazione del Senato, sicché, se passasse quel disegno di legge, non avremmo più un commissariato per l'aviazione civile, ma un ispettorato per l'aviazione civile dipendente dal Ministero dei trasporti. Quel provvedimento non è ancora legge e di conseguenza non se ne può tener conto; desidero soltanto raccomandare al ministro Pastore di assumere

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1962

l'impegno che in sede di autorizzazione da parte del Comitato dei ministri per il mezzogiorno, non si prescinda da un piano organico che, per quanto mi risulta, è già allo studio del Ministero della difesa, né si prescinda dal parere tecnico del Ministero dei trasporti.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Giacché sono stato interpellato, vorrei far presente che l'articolo 4 già risolve questo problema delle competenze sia del Ministero dei lavori pubblici sia di quelli della difesa e della marina mercantile. Mi adopererò nel senso da lei indicato. E per evitare un'interpretazione lata dell'articolo 4, confermo che la Cassa si interesserà di porti e in qualche caso di aeroporti solo nella misura in cui ciò è richiesto dalle esigenze delle aree e dei nuclei. Non è quindi che da oggi si debba ritenere che la Cassa provvederà ai porti e agli aeroporti del Mezzogiorno.

GUADALUPI. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, integrato con gli emendamenti Guerrieri Emanuele e con il comma aggiuntivo del Governo:

« Allo scopo di integrare gli interventi previsti per la realizzazione delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno a finanziare la costruzione, il completamento e l'adeguamento delle opere relative ai porti e agli aeroporti, ritenute necessarie per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei medesimi, nei casi in cui tale intervento sia reso indispensabile dalla particolare situazione della zona, nonché dalla impossibilità di provvedervi altrimenti.

I progetti di costruzione, di completamento e di adeguamento delle opere di cui al comma precedente sono redatti d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri della difesa e della marina mercantile, e, ove si tratti di opere che rientrano nella competenza delle Regioni a statuto speciale, sentita l'amministrazione regionale interessata.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a sostenere fino all'ammontare di lire 4 miliardi, l'onere per la costruzione di opere portuali, già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'area di

sviluppo industriale di Taranto, a seguito di appalto commesso dal Ministero dei lavori pubblici. A tale impegno si farà fronte sulla base di stati di avanzamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4-bis proposto dal Governo:

« Il primo comma dell'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai sensi dello articolo seguente, contributi fino al 25 per cento della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 9 della legge 18 luglio 1959, n. 555, è sostituito dal seguente:

« Nell'ambito delle zone ove siano costituito il consorzio di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, i contributi di cui all'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 18 luglio 1959, n. 555, possono essere concessi per il sorgere e l'ampliarsi di industrie di qualunque dimensione, limitatamente ad una prima quota di investimento non superiore ai 6 miliardi di lire.

Il contributo per le opere di cui all'articolo 19 della citata legge 29 luglio 1957, n. 634, può essere concesso solo per quelle che non vengono eseguite dal consorzio ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Granati, De Pasquale, Amendola Pietro, Laconi, Guidi, Busetto, Cianca, Failla, Viviani Luciana e Misefari hanno proposto di sopprimere, al primo comma, le parole: « di qualunque dimensione »; nonché di aggiungere, al primo comma, in fine, le parole: « con investimenti non superiori ai 1.500 milioni di lire e secondo scelte produttive e programmatiche determinate dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ai fini dello sviluppo economico del Mezzogiorno nel quadro della programmazione nazionale ».

L'onorevole Granati ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1962

GRANATI. Insisto su di essi, rinunciando allo svolgimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Granati, De Pasquale, Amendola Pietro, Laconi, Guidi, Busetto, Cianca, Failla, Viviani Luciana e Misefari hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Le imprese industriali, che ricevano gratuitamente dai comuni i terreni occorrenti per la costruzione dei rustici industriali e degli impianti o altri incentivi dai comuni stessi a qualsiasi titolo erogati, sono escluse dai benefici ad esse derivanti dagli articoli 2 (primo e secondo comma) e 5 della legge ».

AMENDOLA PIETRO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA PIETRO. Con l'emendamento si propone di porre termine, stroncandola una buona volta per sempre, a una situazione veramente assurda, malsana, rovinosa che vede ormai da più anni, affannate in una sfrenata concorrenza municipalistica, in rissa vera e propria, campanilistica e invereconda, la maggior parte delle amministrazioni comunali del sud, le quali così impegnano sempre più pesantemente le proprie finanze già, come è ben noto, gravemente dissestate e non in grado di sopportare gli oneri della costruzione delle attrezzature civili. Tutto ciò esse fanno al fine di allettare imprenditori, che già beneficiano degli incentivi previsti dalla legislazione vigente, ad impiantare le industrie nei rispettivi comuni. Si tratta di spese esorbitanti, di decine e decine di milioni, talora di centinaia di milioni, volte a fornire gratuitamente i suoli a questi imprenditori, ad offrire addirittura contributi in capitale a fondo perduto, a gravarsi anche di spese ulteriori per allacciamenti di strade e di servizi. Le amministrazioni comunali si impegnano tra di loro in una gara al rialzo, a chi offre più costosi allettamenti, sempre allo scopo di soddisfare la propria fame di industrie, pur di vedere una industria qualsiasi impiantata nel proprio comune. E ciò anche se si tratta di industrie del tutto estranee all'ambiente economico locale, di industrie che hanno soltanto una prospettiva di produzione per l'esportazione, di industrie che una volta impiantate soltanto dal nord potrebbero accogliere la manodopera indispensabile in possesso di una determinata specifica qualificazione; di industrie che sorgono senza una seria prospettiva, per cui si assiste spesso — almeno nella provincia di Salerno — al fenomeno di

iniziative che abortiscono già prima di vedere la luce o che, vista la luce, poi si avviano rapidamente al fallimento. Vi è quindi già un cimitero abbastanza considerevole di iniziative che avevano beneficiato degli incentivi da parte delle amministrazioni comunali: i casi si annoverano da Salerno a Sappri, a Scafati, a Piaggine, a Fisciano.

Naturalmente, gli imprenditori cercano di sfruttare questa situazione, si offrono ai maggiori offerenti, fanno il giro dei comuni per sentire quali siano le offerte e addirittura arrivano a ricattare i comuni, anche se poi per loro calcoli di privata convenienza hanno già prescelto una determinata località.

Si è arrivati addirittura ad un assurdo veramente vergognoso, cioè al fatto che si è inserita nel gioco anche un'industria di Stato. L'onorevole Presidente ricorderà bene il doloroso massiccio licenziamento alle Cottoniere meridionali di Nocera Inferiore e tutta la lunga lotta che vide impegnata la popolazione di quel comune, i sindacati, l'amministrazione comunale e tutta la deputazione politica, e che fu discussa anche in quest'aula, con l'impegno da parte del Governo perché, quale filiale di questa industria, uno stabilimento per la confezione di tessuti in cotone sorgesse a Nocera. Accadde invece che il sindaco di un'altra città della provincia di Salerno, venuto a conoscenza di questo impegno, si fece avanti e offrì ai dirigenti delle Manifatture cotoniere meridionali cospicui allettamenti per indurli a stornare l'iniziativa da Nocera Inferiore verso il suo comune, offrendo così a quei dirigenti la possibilità di ricattare l'amministrazione di Nocera Inferiore con la minaccia di spostare effettivamente l'iniziativa industriale se il comune non avesse provveduto ad offrire il suolo, le strade e i servizi necessari. Quindi, il comune di Nocera Inferiore, con un bilancio paurosamente dissestato, si vide costretto a caricarsi di un debito ulteriore di 72 milioni, pur di garantire il sorgere di quello stabilimento nel proprio territorio.

Ora tutto ciò è stato possibile per il passato appunto per la politica dell'incentivazione indiscriminata seguita, né d'altra parte si può dire che l'articolo 6-bis del disegno in discussione garantisca la fine di questa situazione malsana e assurda, perché prevede un condizionamento ed una selezione degli incentivi piuttosto vaghi e generici. La sua attuale formulazione precisa infatti che l'incentivo debba essere concesso solo a

quell'imprenditore che voglia impiantare una industria, che appartenga a un determinato settore produttivo e garantisca una certa occupazione di manodopera, in una determinata località. Continuerà così anche domani la folle gara da parte delle varie amministrazioni comunali verso indebitamenti impossibili, gara nella quale avranno la meglio non solo i più intraprendenti, ma anche i più spregiudicati, perché alla fine sarà lo Stato, cioè la collettività, a passare periodicamente un colpo di spugna totale o parziale sui debiti accumulati dalle amministrazioni comunali, come è successo non molto tempo addietro.

Nell'attesa e nella speranza dunque di una programmazione regionale che porti ad una ubicazione specifica, ad una ubicazione comunale delle nuove iniziative industriali, proponiamo che siano esclusi dal beneficio degli incentivi previsti dalla legislazione vigente quegli imprenditori che pretendono di avere anche agevolazioni da parte delle amministrazioni comunali, in modo che essi, fatti i propri calcoli di convenienza economica, arrivino alla conclusione che convenga loro accontentarsi dei maggiori incentivi offerti dallo Stato, maggiorati ancora dalla legge che discutiamo, anziché pretendere ulteriori incentivi anche da parte delle amministrazioni comunali.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

RICCIO, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sul primo emendamento Granati. Ricorda che il Comitato interministeriale per il credito ha già fissato i limiti del contributo, per cui questo, in virtù di tale deliberazione, può essere concesso solo fino a 6 miliardi e non oltre sulla spesa.

Esprime anche parere contrario sulla prima parte del secondo emendamento Granati, perché la limitazione si tradurrebbe in un grave danno per la produttività e sarebbe anche negativa sotto l'aspetto della creazione delle fonti di lavoro.

In rapporto alla seconda parte, dalle parole: «secondo scelte produttive» fino alla fine, diciamo che allo stato queste espressioni non possono essere usate, in quanto mancano ancora gli strumenti legislativi della programmazione. Quindi il riferimento sarebbe vago e pertanto non ammissibile sotto l'aspetto della tecnica legislativa.

Quanto all'altro emendamento Granati, illustrato dall'onorevole Pietro Amendola, comprendo benissimo come vi siano state

queste guerre da vecchia rapita tra i vari comuni; però quanto viene proposto è punitivo per gli industriali e non per i comuni. Il suggerimento è comunque formulato male tecnicamente. Si potrebbe se mai indirizzare una circolare ai prefetti esortandoli ad invitare a loro volta le giunte provinciali amministrative a non approvare certe deliberazioni. In altra sede si potrebbe anche porre una norma, ma l'impegno deve esser chiesto ai comuni e non alle società.

Esprimo pertanto parere contrario, pur apprezzando il contenuto dell'emendamento ed il significato che l'onorevole Amendola gli ha dato.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORE, Ministro senza portafoglio. Concordo con il relatore. In particolare, per il terzo emendamento ripeto quello che ho già avuto occasione di dire all'onorevole Pietro Amendola, che oltre tutto c'è la giunta provinciale amministrativa che vigila sui bilanci comunali. Se i comuni in queste loro offerte vanno oltre le possibilità di bilancio, basterà annullare le deliberazioni. Lo stesso fenomeno è avvenuto al nord (non sono cose che succedono solo al sud), dove la giunta provinciale amministrativa è intervenuta cassando le deliberazioni quando andavano oltre le possibilità di bilancio.

GRANATI. Vi è una direttiva del Ministero dell'industria che invita i prefetti a far approvare queste deliberazioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Granati, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GRANATI. Sì, signor Presidente.

GUADALUPI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUADALUPI. Voteremo contro gli emendamenti Granati perché li giudichiamo superati dall'articolo 6-bis del Governo, che all'ultimo comma precisa sostanzialmente i criteri a cui l'attività della Cassa per il mezzogiorno si ispirerà in vista della programmazione economica generale. In effetti, nell'ultima parte di quell'articolo si dice che le determinazioni «sono adottate in relazione alle dimensioni, al settore, al rapporto fra capitale investito ed occupazione, nonché alla localizzazione delle iniziative».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Granati, tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: «di qualunque dimensione».

(Non è approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1962

Pongo in votazione il secondo emendamento Granati, diretto ad aggiungere, al primo comma, in fine, le parole: « con investimenti non superiori ai 1.500 milioni di lire e secondo scelte produttive e programmatiche determinate dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ai fini dello sviluppo economico del Mezzogiorno nel quadro della programmazione nazionale ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento Granati, aggiuntivo del comma:

« Le imprese industriali, che ricevano gratuitamente dai comuni i terreni occorrenti per la costruzione dei rustici industriali e degli impianti o altri incentivi dai comuni stessi a qualsiasi titolo erogati, sono escluse dai benefici ad esse derivanti dagli articoli 2 (primo e secondo comma) e 5 della legge ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione dianzi letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« I commi 2° e 3° dell'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono così sostituiti:

Un contributo da stabilire nella misura, con i limiti e le modalità di cui al comma precedente, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno sugli interessi relativi ai finanziamenti di iniziative industriali di qualunque dimensione, effettuati, sia dagli Istituti di cui alla legge 14 aprile 1953, n. 298, sia dagli Istituti di credito a medio termine, aventi sede fuori del territorio di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, purché i detti finanziamenti siano effettuati con fondi che non siano stati, né forniti, né garantiti dallo Stato o dalla « Cassa » e che non siano stati inoltre attinti presso il medio credito ».

PRESIDENTE. L'emendamento degli onorevoli Granati, De Pasquale, Amendola Pietro, Laconi, Guidi, Busetto, Cianca, Failla, Viviani Luciana e Misefari, inteso a sostituire le parole: « di qualunque dimensione », con le parole: « scelte secondo i criteri di cui all'articolo precedente », è precluso dalla precedente votazione.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Il Governo ha proposto il seguente articolo 6-bis:

« Le determinazioni del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio in ordine alle caratteristiche delle iniziative industriali che possono fruire del contributo e all'ammontare del medesimo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e dell'articolo 5 della presente legge, sono adottate in relazione alle dimensioni, al settore, al rapporto tra capitale investito ed occupazione nonché alla localizzazione delle iniziative.

Il Comitato dei ministri determina preventivamente, nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi alle iniziative industriali, l'ammontare massimo disponibile per i contributi alle industrie di grandi dimensioni ».

L'onorevole Merenda ha presentato il seguente articolo 6-bis:

« La Cassa per il mezzogiorno, previa autorizzazione del Comitato dei ministri, può concorrere con enti pubblici e privati, alla costituzione di società finanziarie operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, ed aventi per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nei territori medesimi ».

Questi due articoli aggiuntivi sono stati fatti propri dalla Commissione.

Gli onorevoli Restivo, Aldisio Salvatore, Guerrieri Emanuele, Cerreti Alfonso, Del Giudice, Bontade Margherita, Togni Giulio Bruno, Piccoli, Migliori e Rapelli hanno proposto di aggiungere, all'articolo aggiuntivo 6-bis Merenda, dopo le parole: « nei territori medesimi », le altre: « assumere partecipazione in società della stessa natura già costituite col concorso di enti pubblici ».

L'onorevole Restivo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RESTIVO. L'emendamento ha carattere semplicemente esplicativo. L'articolo aggiuntivo Merenda prevede la possibilità, per la Cassa, di concorrere con enti pubblici alla costituzione di società finanziarie. Siccome vi sono società finanziarie costituite già da enti pubblici nel Mezzogiorno con le finalità previste nell'articolo 6-bis Merenda, ritengo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1962

che per chiarezza sia opportuno aggiungere che, oltre a concorrere alla costituzione, la Cassa per il mezzogiorno può assumere partecipazioni nelle società che hanno la stessa natura e a cui concorrono gli enti pubblici.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Granati, De Pasquale, Amendola Pietro, Laconi, Guidi, Busetto, Cianca, Failla, Viviani Luciana e Misefari hanno proposto di sostituire, all'articolo 6-bis presentato dal Governo, le parole: « nonché alla localizzazione delle iniziative », con le altre « alla localizzazione delle iniziative, secondo scelte produttive e programmatiche efficienti ai fini dello sviluppo economico del Mezzogiorno nel quadro delle programmazioni regionali e della programmazione democratica nazionale ».

L'onorevole Granati ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GRANATI. Insisto su di esso e rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6-bis ?

RICCIO, *Relatore*. Quanto all'emendamento Granati all'articolo 6-bis mi riporto agli argomenti espressi in sede di discussione dell'articolo 5 per dare parere contrario.

Circa l'emendamento Restivo all'articolo aggiuntivo Merenda ritengo che possa essere accettato. Già con l'emendamento Merenda si autorizza la Cassa a partecipare alle società finanziarie che vengono costituite al fine di promuovere lo sviluppo industriale dei territori meridionali. Poiché l'esigenza di una partecipazione al rischio, soprattutto di iniziative piccole e medie, si fa sempre più decisa nel Mezzogiorno, sembra opportuno estendere l'autorizzazione anche alla Cassa per il mezzogiorno, subordinandola tuttavia alla valutazione e alla decisione del Comitato dei ministri per il mezzogiorno.

È ovvio che se si autorizza la Cassa ad intervenire per la costituzione di società, non può non autorizzarsi anche la Cassa ad intervenire con partecipazioni a società già costituite.

Quindi, ritengo l'emendamento Restivo esplicativo e per questa ragione esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Granati, insiste sul suo emendamento all'articolo 6-bis proposto dal Governo ?

GRANATI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6-bis proposto dal Governo, del quale ho dato poco fa lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6-bis Merenda.

AMENDOLA PIETRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA PIETRO. Già in Commissione abbiamo largamente motivato la nostra recisa contrarietà a questo articolo aggiuntivo. La ribadiamo qui in aula. Siamo nettamente contrari, perché non possiamo assolutamente accettare il sistema per il quale di continuo si vanno gonfiando esageratamente le attribuzioni, i compiti, gli interventi della Cassa, la quale sta diventando un organismo mastodontico, elefantico, che si occupa di tutto e di tutti: dai pescatori ai sarti, ai consorzi, alle navi-traghetto, alle navi-cisterna, alle strade, alle fognature, agli acquedotti, agli asili infantili, alle scuole materne, alle case popolari, ai porti, agli aeroporti e via di seguito. Praticamente andrà a finire che, tranne che per l'esercito, la marina e l'aeronautica, la guardia di finanza, la polizia ed i carabinieri, per tutto il resto la Cassa sarà competente. Essa si sostituisce così sempre più ai ministeri; spesso, purtroppo, bisogna riconoscerlo, si sostituisce all'assenza o alla carenza di interventi da parte dei ministeri. Ma così si viene ad avallare e ad aggravare una situazione di fatto. Se già il Ministero dei lavori pubblici spendeva poco per i porti, adesso che anche la Cassa prevede una spesa per i porti, evidentemente questa situazione viene sanzionata.

Comunque è questa una delle ragioni della nostra contrarietà, giacché noi pensiamo che la Cassa per il mezzogiorno dovrebbe piuttosto concentrare i suoi sforzi per la risoluzione di alcune situazioni nodali esistenti nel mezzogiorno d'Italia, come, ad esempio, il problema delle sistemazioni montane, il problema della difesa del suolo, sempre, purtroppo così grave e che, stante la scarsità degli interventi da parte del Ministero, rimane pressoché immutato nei suoi termini.

Ma, d'altra parte, un intervento specifico della Cassa quale quello proposto, viene a duplicare in materia quelli che sono gli interventi già esistenti, cioè gli interventi dell'I. R. I. nel sud, i quali si effettuano secondo i piani pluriennali. Perché allora la Cassa per il mezzogiorno deve fare ciò che già

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1962

sta facendo l'I. R. I. ? Se la Cassa ha disponibilità finanziarie che ritiene di poter impiegare per dar vita ad iniziative industriali che siano iniziative, in prima persona, della collettività, ebbene, ponga tali risorse a disposizione dell'I. R. I.; e sarà l'I. R. I. che, con unicità di indirizzo, segnerà il cammino in questo settore d'interventi.

Ma — questo osservato — da ultimo mi rivolgo in particolare all'onorevole ministro Pastore (egli non è un giurista, ma non lo sono d'altronde neppure io), come mi rivolgo in pari tempo all'onorevole relatore Riccio, nonché al signor Presidente, perché vogliano sciogliermi un dubbio. Io sapevo cioè fino ad oggi che la Cassa per il mezzogiorno finanzia la costruzione di opere pubbliche, quali fognature, porti, aeroporti od altro, ma sapevo anche che dette opere non sono o non restano mai di proprietà della Cassa. Questo invece è il primo caso in cui la Cassa, sia pure con una compartecipazione, diventerebbe proprietaria di una azienda, assumendosi di conseguenza una responsabilità di proprietà e di gestione la quale dovrebbe andare oltre il termine naturale di esistenza della Cassa stessa.

Vi sarà infatti, può darsi, una ulteriore legge di proroga, ma per ora noi sappiamo che la Cassa per il mezzogiorno tra qualche anno dovrà morire. Quale sarà allora la sorte di questi pacchetti azionari?

RICCIO, *Relatore*. Vi sarà qualcuno che si sostituirà alla Cassa.

Una voce a sinistra. Sono le premesse per non farla scomparire.

GIOLITTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI. I colleghi del mio gruppo hanno già, in Commissione ed in aula, espresso le nostre perplessità circa questo articolo aggiuntivo 6-bis Merenda. Per ragioni di principio noi siamo contrari ad una commistione di capitale pubblico e di capitale privato, specie quando, come in questo caso, essa dovrebbe avvenire senza che siano specificate esattamente le finalità di tale compartecipazione statale e specie quando, come pure qui si tratta, non ricorre neppure la condizione di una prevalenza del capitale pubblico su quello privato.

L'onorevole ministro Pastore ieri in aula ha fornito spiegazioni che non mi sono sembrate troppo convincenti, ma che si riferivano tuttavia ad una indubbia realtà di fatto. Tale posizione assunta dal Governo potrebbe di conseguenza indurci ad un atteggiamento

di astensione su tale proposta giacché, pur presentando un aspetto di plausibilità sul terreno empirico, non ci conduce tuttavia a superare quella opposizione di principio cui ho fatto ora cenno. Se però si vuole accettare l'emendamento aggiuntivo Restivo, la situazione è sensibilmente peggiorata. Ammettere addirittura una partecipazione a società già esistenti (che sono sorte per finalità magari estranee o non perfettamente conformi a quelle di promozione dello sviluppo industriale in questi territori) mi pare conferire una tale estensione a questo articolo da snaturarlo anche dal punto di vista in base al quale è stato sostenuto dal presidente del Comitato dei ministri.

Ferme restando le nostre riserve sull'articolo 6-bis Merenda come era originariamente formulato, raccomando che non si addivenga a questa estensione, difficilmente controllabile, proposta con l'emendamento Restivo.

RESTIVO. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO. Vorrei dire all'onorevole Giolitti che l'intento che mi ha animato nel presentare il mio emendamento all'articolo aggiuntivo Merenda era riferito a una situazione della mia regione, dove già esiste una società costituita con larga prevalenza di capitale pubblico. Io non volevo che si escludesse l'eventualità di una collaborazione della Cassa con questo organismo siciliano.

Se le preoccupazioni dell'onorevole Giolitti possono tradursi in una maggiore specificazione del mio emendamento, non avrei niente in contrario. Vorrei sottolineare però che la situazione cui il mio emendamento si riferisce è quella in cui proprio il requisito dell'assoluta prevalenza del capitale pubblico ha il suo più ampio riconoscimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6-bis Merenda, fatto proprio dalla Commissione:

« La Cassa per il mezzogiorno, previa autorizzazione del Comitato dei ministri, può correre con enti pubblici e privati, alla costituzione di società finanziarie operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, ed aventi per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nei territori medesimi ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Restivo all'articolo 6-bis Merenda, aggiuntivo,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1962

dopo le parole: « nei territori medesimi », delle altre: « assumere partecipazione in società della stessa natura già costituite col concorso di enti pubblici ».

(È approvato).

Il Governo ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 6-ter accettato dalla Commissione:

« Al primo comma dell'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente:

« I materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto può occorrere per il primo impianto, nonché per l'ampliamento o il rammodernamento degli anzidetti stabilimenti, se importati dall'estero, sono esenti, sino alla scadenza del termine indicato nel precedente comma, dal pagamento della imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« La Cassa per il Mezzogiorno può provvedere, con l'applicazione delle agevolazioni vigenti in materia, a finanziamenti di iniziative alberghiere, classificabili in categoria non superiore alla seconda, e delle relative attrezzature, entro il limite dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di sostituire l'articolo 7 col seguente:

« La Cassa per il Mezzogiorno può provvedere, anche in eccedenza alle somme di cui all'articolo 17 della legge 10 agosto 1950, n. 646, con l'applicazione delle agevolazioni vigenti in materia, a concedere finanziamenti, entro il limite dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, ricostruzione, ampliamento e adattamento di immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di locande, nonché di ostelli, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e delle relative attrezzature.

Gli stessi finanziamenti possono essere concessi anche a favore di iniziative dirette alla realizzazione di opere ed impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico ».

RICCIO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *Relatore*. La Commissione, facendo proprio il testo governativo, propone di modificare come segue l'ultimo comma:

« Gli stessi finanziamenti possono essere concessi anche a favore di iniziative dirette alla realizzazione di opere, impianti ed attrezzature complementari che, comunque, concorrano allo sviluppo turistico ».

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. D'accordo.

PRESIDENTE. L'articolo 7 si intende dunque modificato nel senso indicato dal relatore.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Le stesse ragioni che hanno suggerito al Governo di porre un limite ai finanziamenti per le aziende a grandi dimensioni, lo inducono a presentare il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 7:

« Il Comitato dei ministri per il mezzogiorno determina, con i criteri e le modalità per la concessione dei benefici di cui ai commi precedenti, l'ammontare massimo disponibile per i finanziamenti delle iniziative alberghiere classificabili in categorie superiori alla seconda ».

Questa limitazione tende ad evitare che possano essere finanziati alberghi di lusso, mentre il Mezzogiorno oggi ha bisogno soprattutto di alberghi di media categoria.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questa proposta ?

RICCIO, *Relatore*. La Commissione è favorevole al suo accoglimento.

PRESIDENTE. L'emendamento governativo si intende quindi incorporato, come terzo comma, nel testo dell'articolo 7.

Pongo in votazione l'articolo 7, modificato nel senso indicato dal relatore al secondo comma e comprensivo anche del terzo comma aggiuntivo testé presentato dal Governo:

« La Cassa per il mezzogiorno può provvedere, anche in eccedenza alle somme di cui all'articolo 17 della legge 10 agosto 1950, n. 646, con l'applicazione delle agevolazioni vigenti in materia, a concedere finanziamenti, entro il limite dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, ricostruzione, ampliamento e adattamento di immobili ad uso di alberghi o di pensioni o

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1962

di locande, nonché di autostelli, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e delle relative attrezzature.

Gli stessi finanziamenti possono essere concessi anche a favore di iniziative dirette alla realizzazione di opere, impianti e attrezzature complementari che comunque concorrano allo sviluppo turistico.

Il Comitato dei ministri per il mezzogiorno determina, con i criteri e con le modalità per la concessione dei benefici di cui al comma precedente, l'ammontare massimo disponibile per le industrie alberghiere classificabili in categoria superiore alla seconda ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« La Cassa per il mezzogiorno può provvedere a totale suo carico alla costruzione e al completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e degli impianti e reti di fognature, nonché all'adeguamento di quelle esistenti, in connessione con le reti di adduzione costruite od adeguate dalla Cassa medesima.

In situazioni di particolare depressione, l'intervento della Cassa può riguardare anche reti di distribuzione interna degli acquedotti e impianti e reti di fognature, che non siano in connessione con le reti adduttrici costruite dalla Cassa, o adeguate dalla medesima ».

PRESIDENTE. L'onorevole Merenda ha proposto di aggiungere il seguente comma:

« La Cassa è altresì autorizzata alla costruzione di navi-cisterne ove siano ritenute indispensabili per l'approvvigionamento idrico delle isole ».

RICCIO, *Relatore*. La Commissione è favorevolissima, soprattutto perché l'emendamento Merenda precisa più chiaramente un concetto già contenuto nella legge. E poi, onorevole Presidente, la cosa riguarda anche Capri.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento Merenda, accettato dalla Commissione e dal Governo, si intende pertanto incorporato, come terzo comma, nell'articolo 8.

Pongo in votazione l'articolo 8 integrato dall'emendamento Merenda.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« Al fine di integrare il piano quindicennale per la esecuzione di opere straordinarie, dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno è autorizzato a disporre interventi nei settori ospedaliero e della scuola materna.

Le opere da eseguirsi nel settore ospedaliero saranno effettuate secondo programmi elaborati d'intesa con il Ministero della sanità.

Gli interventi previsti nei precedenti commi sono limitati alle situazioni di particolare depressione ».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di sopprimere le parole: « e della edilizia popolare ».

La Commissione è d'accordo ?

RICCIO, *Relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'articolo 9, con la soppressione al primo comma delle parole: « e della edilizia popolare ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« Il ministro per la pubblica istruzione fa parte del Comitato dei ministri di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10-bis proposto dal Governo e accettato dalla Commissione.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« In relazione alle nuove attribuzioni conferite dalla presente legge alla Cassa per il mezzogiorno, il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno provvederà a modificare il piano generale degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1962

L'onorevole Merenda ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

« Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, la determinazione della popolazione residente viene effettuata in base ai dati pubblicati alla fine dell'anno precedente dall'Istituto centrale di statistica ».

« Per le opere di attrezzatura delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, già ammesse a contributo o la cui esecuzione sia iniziata prima dell'entrata in vigore della presente legge, la Cassa per il mezzogiorno è autorizzata a concedere ai consorzi i maggiori benefici di cui al precedente articolo 1.

Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 3, 5, 6 e 7 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge purché l'inizio non sia anteriore all'8 giugno 1961 ».

« Dalla data di pubblicazione della presente legge il collaudo dei lavori per tutte le opere di competenza della Cassa è effettuato da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei lavori pubblici ».

L'onorevole Caradonna ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« L'attività della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il mezzogiorno) con le finalità previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, è estesa a tutto il territorio della provincia di Roma, escluso quello del capoluogo ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione ?

RICCIO, Relatore. La Commissione è favorevole agli articoli aggiuntivi Merenda. Al secondo di essi propone tuttavia una modifica, nel senso di sostituire al terzo rigo alla congiunzione « e » la disgiunzione « o ». In altri termini, si tratta di far sì che i benefici di cui all'articolo 1 siano concessi alle opere già ammesse a contributo oppure a quelle la cui esecuzione sia iniziata prima dell'entrata in vigore della legge di cui stiamo discutendo.

Quanto al terzo articolo aggiuntivo Merenda, osservo che si tratta di una norma di coordinamento con la legge per il piano di rinascita per la Sardegna.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PASTORE, Ministro senza portafoglio. Il Governo, dopo i chiarimenti forniti dall'onorevole Riccio, è favorevole agli articoli aggiuntivi Merenda, con la modifica al primo comma del secondo dei predetti articoli, secondo la precisazione fatta dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

GUADALUPI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUADALUPI. Siamo favorevoli al secondo articolo aggiuntivo Merenda. Anche se in esso il principio della irretroattività dal punto di vista formale e costituzionale non è del tutto rispettato, vi è una giustificazione di natura politica e formale che si riferisce alla data di presentazione del disegno di legge. Alla data di presentazione del disegno di legge, infatti, si erano già manifestati i propositi dagli enti economici e dalle forze politiche in ordine alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo articolo aggiuntivo Merenda, accettato dalla Commissione e dal Governo:

« Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, la determinazione della popolazione residente viene effettuata in base ai dati pubblicati alla fine dell'anno precedente dall'Istituto centrale di statistica ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo articolo aggiuntivo Merenda (accettato dalla Commissione e dal Governo) con la modifica proposta dal relatore:

« Per le opere di attrezzatura delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, già ammesse a contributo o la cui esecuzione sia iniziata prima dell'entrata in vigore della presente legge, la Cassa per il mezzogiorno è autorizzata a concedere ai consorzi i maggiori benefici di cui al precedente articolo 1.

Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 3, 5, 6 7 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge purché l'inizio non sia anteriore all'8 giugno 1961 ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1962

Pongo in votazione il terzo articolo aggiuntivo Merenda, accettato dalla Commissione e dal Governo:

« Dalla data di pubblicazione della presente legge il collaudo dei lavori per tutte le opere di competenza della Cassa è effettuato da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei lavori pubblici ».

(È approvato).

Poiché l'onorevole Caradonna non è presente, si intende che abbia ritirato il suo articolo aggiuntivo.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 12,55.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI